

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 537

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOVA, MERENDA, LAFORGIA, ALLEGRI, TAMBRONI, URSO, DAGNINO, PAVONE, SGARLATA, BOTTARI, MARTINI MARIA ELETTA, ALESSI, ORIGLIA, FUSARO, CALVETTI, AMADEO, BOFFARDI INES, PENNACCHINI, VALIANTE, SPADOLA, VECCHIARELLI, DARIDA, GRASSI BERTAZZI**

*Presentata il 16 ottobre 1968*

### Disciplina transitoria delle locazioni d'immobili adibita ad uso artigianale e commerciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il 31 dicembre del corrente anno 1968 verrà a scadere il regime vincolistico dei contratti di locazione e sub-locazione di immobili urbani destinati ad uso di attività artigiane e commerciali e il blocco dei canoni per gli immobili stessi stabilito dal decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30.

Con l'approssimarsi di tale scadenza i locatari, secondo quanto emerge da numerose segnalazioni, si sono premurati di notificare la disdetta dei contratti di locazione chiedendo, in alternativa, notevoli aumenti dei canoni fin qui corrisposti dagli interessati il che ha generato uno stato di disagio nelle categorie interessate le cui capacità economiche sono notoriamente limitate e comunque non certamente tali da sopportare aumenti di costi nella misura che viene loro richiesta.

Per temperare le conseguenze di questa situazione e considerato che per una parte delle abitazioni la cessazione del regime di blocco verrà a scadere col 30 giugno 1969,

riteniamo di proporre che questa medesima data venga fissata anche per la cessazione della disciplina transitoria per i locali adibiti ad uso di attività artigiane e commerciali.

In particolare considerazione abbiamo ritenuto di prendere i casi di locazione e sub-locazione nelle località danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966, dove gli artigiani e commercianti sono impegnati ad ammortizzare i mutui stipulati per la ricostruzione delle loro imprese e nei confronti dei quali è giusto prevedere un più lontano termine di scadenza del regime vincolistico.

Pertanto in tali casi il regime stesso, secondo quanto proponiamo, è prorogato al 30 giugno 1970.

Abbiamo, d'altra parte, tenuto conto della necessità di un graduale adeguamento dei canoni stabilendo un equo aumento del 10 per cento con effetto 1° gennaio 1969.

Considerato, poi, che anche nel caso di immobili locati ad uso diverso dall'abitazione si renda utile il ricorso alla speciale commissione istituita dall'articolo 11-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, per un tentativo

di conciliazione tra le pretese dei locatori e le possibilità dei conduttori, abbiamo ritenuto di integrare opportunamente la citata norma.

Data l'urgenza del termine, raccomandiamo vivamente la approvazione della seguente proposta di legge.

---

---

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1968 di cui alle disposizioni degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 30 giugno 1969.

### ART. 2.

I contratti di locazione e sub-locazione di immobili adibiti a uso diverso dall'abitazione nelle località danneggiate dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono prorogati al 30 giugno 1970.

### ART. 3.

I canoni dei contratti di cui ai precedenti articoli sono aumentati del 10 per cento dal 1° gennaio 1969.

### ART. 4.

Alla commissione istituita con l'articolo 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, hanno facoltà di ricorrere tanto il locatore quanto il conduttore nell'ipotesi in cui ha luogo la cessazione del vincolo ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.